

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI



COMUNE DI SPINAZZOLA



Denominazione impianto:

MASSERIA D'ERRICO

Ubicazione:

**Comune di Spinazzola (BT)
Località "Masseria D'Errico"**

Fogli: 84 / 86

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 36.517,18 KWp IN DC E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 36.312,64 KWp IN AC, DA UBICARE NEL COMUNE DI SPINAZZOLA (BT), DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI NEI COMUNI DI SPINAZZOLA (BT), VENOSA E MONTEMILONE (PZ) E PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROPONENTE



SOLAR ENERGY VENTIQUATTRO S.r.l

SOLAR ENERGY VENTIQUATTRO S.R.L.

Via Sebastian Altmann, 9

39100 Bolzano (BZ)

P.IVA 03084880214

PEC: solareenergyventiquattro.srl@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica U026VV2

ELABORATO

**Certificati attestanti la Destinazione
Urbanistica rilasciati dai comuni**

Tav. n°

1CDU

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Giugno 2021	Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it
Cell: 339 796 8183



Spazio riservato agli Enti

IL TECNICO

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it
Cell: 339 796 8183



Data: 13 agosto 2021, 19:05:05
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: solareenergyventiquattro.srl@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: Rilascio del certificato di destinazione urbanistica
Allegati: daticert.xml (886 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/08/2021 alle ore 19:05:05 (+0200) il messaggio "Rilascio del certificato di destinazione urbanistica" proveniente da "solareenergyventiquattro.srl@legalmail.it" ed indirizzato a:

comune.spinazzola@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 3DD39D7F.00DE85A2.40796E83.BD88DE6F.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 13/08/2021 at 19:05:05 (+0200) the message, "Rilascio del certificato di destinazione urbanistica", sent by "solareenergyventiquattro.srl@legalmail.it" and addressed to:

comune.spinazzola@pec.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 3DD39D7F.00DE85A2.40796E83.BD88DE6F.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Rosa Looke

Comune di SPINAZZOLA (BAT) – Città di Papa Innocenzo XII



Servizio Tecnico

P.zza Cesare Battisti, 3
76014 Spinazzola (BT)
comune.spinazzola@pec.it

P.IVA 01170360729
Cod.Fisc. 81002210722

Protocollo generale
Prot. 9102/2020
al 2/7/20



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza di SANTORSOLA Michele prot. 8979 del 30/06/2020;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
VISTO l'approvato P.R.G., giusta deliberazione della G.R. n. 1697 del 29/10/2002 pubblicata sul BURP n. 153 del 03/12/2002;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1225 dell'08/07/2008 e n. 2398 del 10/12/2008, concernenti rispettivamente varianti al P.R.G.C. e modifiche alle N.T.A. in zone "B" di completamento B1-B2-B3 e in zone "D" D1-D2 e D3;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 21/09/2004, n. 49 del 30/12/2004 e n. 3 del 13/02/2014 concernenti rispettivamente "Zona D1 del PRGC: Precisazioni", "Fasce di rispetto Zona D1 di PRG: Precisazioni" e "Fonte di captazione di acque sotterranee ad uso potabile. Indicazione zona di tutela assoluta e zona di rispetto dei pozzi AQP denominati Spinazzola 1-2-3-4-5";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 13/07/2009;

CERTIFICA

che i terreni in agro di Spinazzola qui di seguito contraddistinti hanno la seguente destinazione urbanistica:

FOGLIO	PARTICELLE	ZONA P.R.G.	ANNOTAZIONI
84	10 - 42 - 54 - 8	E1	(*) - (1)
83	11 - 12	E1	(*) - (1)

- (p.) parte;
- (*) fatti salvi l'esistenza dei vincoli derivanti dal P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 nonchè i vincoli di cui:
 - D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
 - L. n. 431 dell'08/07/1985;
 - R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
 - L. n. 1766 del 16/06/1927;
 - R.D. n. 332 del 26/02/1928;
 - L. 353/2000 art. 10;
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delib. di C.I.A.B.P. n. 39 del 30/11/2005;
 - Delibera di C.C. n. 3 del 13/02/2014;
- (1) fatto salvo l'asservimento delle aree ai sensi della L.R. 56/80.

che nelle zone interessate si applicano le norme tecniche di esecuzione stabilite nel vigente P.R.G. riportate nel foglio allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Si rilascia in **carta uso bollo**, a richiesta di SANTORSOLA Michele, per **gli usi consentiti dalla legge**.

Spinazzola, li 21/11/2020

Il Capo Ufficio
Geom. Vittorio PATRUNO



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Michele MARTINELLI

Parcheggi =P= 20% dell'area. = P = 20% lotto
Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10,00 m.
Distanza dai confini = Dc = 8,00 m. minimo

N.B. La Giunta Regionale con deliberazione N°300 del 21 marzo 2000, ha accolto l'osservazione n.59, punto N°11, che diviene parte integrante del presente articolo con la seguente aggiunta: "Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'Edilizia Economica e Popolare".

ART. 4.3 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PREFERIBILMENTE PER I P.I.P. ZONE "D3".

In osservanza del 6 comma dell' Art. 27 della Legge 865 del 1971, trovano ubicazione in queste zone gli impianti produttivi con carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico.

In queste aree il P.R.G. si applica tramite Piani Particolareggiati che devono destinare il 20% delle superfici a quanto previsto dal 1 comma dell'Art.5 del D.M. 2/4/1968, n°1444, ed il residuo 80% ai lotti edificabili ed a strade.

Gli interventi devono essere eseguiti rispettando le "Norme Tecniche in zone sismiche", D.M. 24/1/1986 e successive integrazioni, nonché i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità territoriale - = Ift = 3 mc./mq.
Superficie fondiaria minima del lotto = 2000 mq.
Altezza massima degli edifici = Hmax= 10 m.
Sono esclusi da questa altezza i volumi speciali, quali comignoli, torri idriche e simili, per i quali può superarsi tale limite ma con il massimo assoluto di m.18.
Rapporto di copertura massimo = Rc = 40% del lotto
Parcheggi = P = 20% dell'area
Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10 m. minimo
Distanza dai confini = Dc = 7 m.

Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'edilizia economica e popolare.

ART. 4.4 - SUDDIVISIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ZONE "E".

Per quanto riguarda le zone agricole il P.R.G. è stato predisposto in maniera da assicurare un controllo sugli interventi di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di tutelare le esigenze sociali ed economiche dei lavoratori addetti.

Il P.R.G. prevede degli interventi finalizzati:

I - al mantenimento degli insediamenti colonici esistenti e al potenziamento delle loro attività;

SPINAZZOLA

- 1 LUG. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. MARTINELLI Michele

Michele Martinelli

- 2 - al recupero ed al riuso delle strutture aziendali;
- 3 - al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

L'edificazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente in ragione della residenza rurale degli addetti all'agricoltura e per le attrezzature ed infrastrutture specificatamente necessarie alla conduzione delle superfici destinate all'agricoltura come:

- stalle;
- serre;
- silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

In tal senso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al mantenimento della prevista destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per almeno 20 anni (venti anni).

La concessione edilizia può essere richiesta dai sottoelencati soggetti considerati come singoli od associati:

- 1 - Imprenditore agricolo o associato, a titolo principale;
- 2 - Coltivatore diretto;
- 3 - Bracciante agricolo;
- 4 - Affittuari con il consenso del proprietario;
- 5 - Mezzadri con il consenso del proprietario;
- 6 - Proprietari conduttori dell'attività agricola in economia.

L'asservimento delle singole superfici deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti in materia di concessioni edilizie, nonché riportato sulle mappe catastali esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune, come meglio specificato successivamente.

Per gli immobili rurali ed agricoli classificati come "Beni Culturali" sono vietati aumenti di volumi ed interventi edilizi finalizzati alla variazione della loro fisionomia originaria.

In tal senso si ravvisano come "Beni Culturali Rurali" del territorio di Spinazzola i corpi di fabbrica antichi delle seguenti masserie:

- 1- Masseria Murgetta;
- 2- Masseria Santeramo attualmente denominata Sirressi;
- 3- Masseria Calderone e Jazzo Senarico;
- 4- Masseria Simone;
- 5- Masseria Sacromonte;
- 6- Masseria Melodia con gli Jazzi sistemati sulle falde del Monte Castello;
- 7- Masseria Savuco;
- 8- Masseria Bilanzone;
- 9- Masseria Spada;
- 10- Masseria Paredano;
- 11- Masseria Liuzzi.

Per qualsiasi intervento operativo in tali zone è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

- 1 - le tinteggiature esterne devono essere di colore bianco calce, o secondo i colori tradizionali preesistenti;
- 2 - le porzioni in pietra a faccia vista devono rimanere tali;
- 3 - i fornicelli di porte e finestre preesistenti non possono essere alterati nelle loro dimensioni;
- 4 - divieto assoluto di utilizzare per i rivestimenti delle pareti esterne il travertino, il marmo e le pietre lucidate;
- 5 - le recinzioni devono essere in muratura a secco, ovvero in muratura imbiancata con latte di calce;
- 6 - è fatto assoluto divieto di eliminare i muri a secco preesistenti.

Nelle zone "E" per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria è consentito accorpare due o più appezzamenti di terreno, anche non contigui tra loro, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda agricola.

Resta chiaro che i volumi edificabili consentiti dall'applicazione di questa procedura si potranno realizzare su di una sola delle superfici accorpate.

Come innanzi specificato, sulle proprietà che costituiscono l'accorpamento va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su di una di esse, ossia un vincolo di inedificabilità che deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 4.5 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "EI".

Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze culturali.

Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 0,03$ mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,

- $0,07$ mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.

Rapporto di copertura = $R_c =$ secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = $H_{max} = 8,00$ m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos serbatoi, eccetera.

Distanza dai confini = $D_c = 10,00$ m. min.

Distanza minima tra i fabbricati = $D_f = 15,00$ m.

Distanza dal ciglio stradale = $D_s =$ secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.

Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).

N.B. Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

SPINAZZOLA

1 LUG. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. MARTINELLI Michele

Michele Martinelli

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.

Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Le serre possono essere di due tipi:

- serre con copertura solo stagionale (tipo X),
- serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;

- la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;
- il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo;

- la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;
- la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscano fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

ART. 4.6 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE CONTIGUE ALL'ABITATO. ZONE "E2".

Con la finalità di non alterare le peculiarità degli ambienti rurali contigui all'abitato di Spinazzola, nel progetto di P.R.G. è stata delineata una specifica perimetrazione, limitrofa all'abitato, indicata come zona "E2", entro la quale è possibile poter realizzare l'accorpamento di due o più appezzamenti di terreno.

Tale possibilità ha validità sia per determinare un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria, sia per gli interventi di imprenditori agricoli che intendono associarsi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sia per la realizzazione di allevamenti intensivi, ovvero per qualsiasi altra iniziativa.

Valgono gli indici e i parametri della zona "E1", ad eccezione dell'i.f.f. che viene fissato in 0.01 mc/mq.

Comunque le aziende agricole, quelle silvo-pastorali e quelle di allevamento del pollame o relative alla conigliocultura, attualmente ubicate su queste superfici, possono continuare ad esplicare le loro attività.

ART. 4.7 - AREE PER AGRITURISMO.

Nel caso che alcune delle aziende agricole esistenti, nel rispetto assoluto delle proprie caratteristiche peculiari, vogliano associare alle loro attività usuali anche quelle dell'agriturismo, ovvero considerare la produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, l'attività alberghiera, la gestione del tempo libero e le attività collaterali, devono richiedere al Comune la concessione diretta.

La richiesta di Concessione diretta oltre che rispettare le prescrizioni considerate nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio, deve precisare:

- la struttura territoriale del contesto dove è ubicata l'azienda agricola (morfologia e paesaggio);
- rilievi dettagliati degli edifici esistenti, del loro stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali;
- il sistema dei vincoli;
- gli obiettivi dell'intervento;
- le modalità di attuazione e di gestione del programma da espletare;
- la documentazione fotografica e storica;
- i caratteri della vegetazione esistente;

SPINAZZOLA

1 LUG. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ING. MARTINELLI Michele

Michele Martinelli

Comune di SPINAZZOLA (BAT) – Città di Papa Innocenzo XII



Servizio Tecnico

P.zza Cesare Battisti, 3
76014 Spinazzola (BT)
comune.spinazzola@pec.it

P.IVA 01170360729
Cod.Fisc. 81002210722

Protocollo generale
Prot. MB42/20
del 08/09/20



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza di SANTORSOLA Michele prot. 11418 del 27/08/2020;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
VISTO l'approvato P.R.G., giusta deliberazione della G.R. n. 1697 del 29/10/2002 pubblicata sul BURP n. 153 del 03/12/2002;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1225 dell'08/07/2008 e n. 2398 del 10/12/2008, concernenti rispettivamente varianti al P.R.G.C. e modifiche alle N.T.A. in zone "B" di completamento B1-B2-B3 e in zone "D" D1-D2 e D3;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 21/09/2004, n. 49 del 30/12/2004 e n. 3 del 13/02/2014 concernenti rispettivamente "Zona D1 del PRGC: Precisazioni", "Fasce di rispetto Zona D1 di PRG: Precisazioni" e "Fonte di captazione di acque sotterranee ad uso potabile. Indicazione zona di tutela assoluta e zona di rispetto dei pozzi AQP denominati Spinazzola 1-2-3-6-7-8-9-10 e Palazzo S.G. 1-2-3-4-5";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 13/07/2009;

CERTIFICA

che i terreni in agro di Spinazzola qui di seguito contraddistinti hanno la seguente destinazione urbanistica:

FOGLIO	PARTICELLE	ZONA P.R.G.	ANNOTAZIONI
86	15-29-30-31-98-100-101-103	E1	(*) - (1)

- (p.) parte;
(*) fatti salvi l'esistenza dei vincoli derivanti dal P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 nonchè i vincoli di cui:
- D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- L. n. 431 dell'08/07/1985;
- R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- L. n. 1766 del 16/06/1927;
- R.D. n. 332 del 26/02/1928;
- L. 353/2000 art. 10;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delib. di C.I.A.B.P. n. 39 del 30/11/2005;
- Delibera di C.C. n. 3 del 13/02/2014;
(1) fatto salvo l'asservimento delle aree ai sensi della L.R. 56/80.

che nelle zone interessate si applicano le norme tecniche di esecuzione stabilite nel vigente P.R.G. riportate nel foglio allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Si rilascia in **carta uso bollo**, a richiesta di SANTORSOLA Michele, per **gli usi consentiti dalla legge**.

Spinazzola, li 7 SET. 2020



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Angela VARVARA

Parcheggi =P= 20% dell'area. = P = 20% lotto
Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10,00 m.
Distanza dai confini = Dc = 8,00 m. minimo

N.B. La Giunta Regionale con deliberazione N°300 del 21 marzo 2000, ha accolto l'osservazione n.59, punto N°11, che diviene parte integrante del presente articolo con la seguente aggiunta: "Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'Edilizia Economica e Popolare".

ART. 4.3 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PREFERIBILMENTE PER I P.I.P. ZONE "D3".

In osservanza del 6 comma dell' Art. 27 della Legge 865 del 1971, trovano ubicazione in queste zone gli impianti produttivi con carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico.

In queste aree il P.R.G. si applica tramite Piani Particolareggiati che devono destinare il 20% delle superfici a quanto previsto dal 1 comma dell'Art.5 del D.M. 2/4/1968, n°1444, ed il residuo 80% ai lotti edificabili ed a strade.

Gli interventi devono essere eseguiti rispettando le "Norme Tecniche in zone sismiche", D.M. 24/1/1986 e successive integrazioni, nonché i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità territoriale. - = Ift = 3 mc./mq.
Superficie fondiaria minima del lotto = 2000 mq.
Altezza massima degli edifici = Hmax= 10 m.
Sono esclusi da questa altezza i volumi speciali, quali comignoli, torri idriche e simili, per i quali può superarsi tale limite ma con il massimo assoluto di m.18.
Rapporto di copertura massimo = Rc = 40% del lotto
Parcheggi = P = 20% dell'area
Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10 m. minimo
Distanza dai confini = Dc = 7 m.

Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'edilizia economica e popolare.

ART. 4.4 - SUDDIVISIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ZONE "E".

Per quanto riguarda le zone agricole il P.R.G. è stato predisposto in maniera da assicurare un controllo sugli interventi di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di tutelare le esigenze sociali ed economiche dei lavoratori addetti.

Il P.R.G. prevede degli interventi finalizzati:

I - al mantenimento degli insediamenti colonici esistenti e al potenziamento delle loro attività;

SPINAZZOLA - 7 SET. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. BARBARA Angela

- 2 - al recupero ed al riuso delle strutture aziendali;
- 3 - al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

L'edificazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente in ragione della residenza rurale degli addetti all'agricoltura e per le attrezzature ed infrastrutture specificatamente necessarie alla conduzione delle superfici destinate all'agricoltura come:

- stalle;
- serre;
- silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

In tal senso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al mantenimento della prevista destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per almeno 20 anni (venti anni).

La concessione edilizia può essere richiesta dai sottoelencati soggetti considerati come singoli od associati:

- 1 - Imprenditore agricolo o associato, a titolo principale;
- 2 - Coltivatore diretto;
- 3 - Bracciante agricolo;
- 4 - Affittuari con il consenso del proprietario;
- 5 - Mezzadri con il consenso del proprietario;
- 6 - Proprietari conduttori dell'attività agricola in economia.

L'asservimento delle singole superfici deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti in materia di concessioni edilizie, nonché riportato sulle mappe catastali esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune, come meglio specificato successivamente.

Per gli immobili rurali ed agricoli classificati come "Beni Culturali" sono vietati aumenti di volumi ed interventi edilizi finalizzati alla variazione della loro fisionomia originaria.

In tal senso si ravvisano come "Beni Culturali Rurali" del territorio di Spinazzola i corpi di fabbrica antichi delle seguenti masserie:

- 1- Masseria Murgetta;
- 2- Masseria Santeramo attualmente denominata Sirressi;
- 3- Masseria Calderone e Jazzo Senarico;
- 4- Masseria Simone;
- 5- Masseria Sacromonte;
- 6- Masseria Melodia con gli Jazzi sistemati sulle falde del Monte Castello;
- 7- Masseria Savuco;
- 8- Masseria Bilanzone;
- 9- Masseria Spada;
- 10- Masseria Paredano;
- 11- Masseria Liuzzi.

Per qualsiasi intervento operativo in tali zone è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

- 1 - le tinteggiature esterne devono essere di colore bianco calce, o secondo i colori tradizionali preesistenti;
- 2 - le porzioni in pietra a faccia vista devono rimanere tali;
- 3 - i fornici di porte e finestre preesistenti non possono essere alterati nelle loro dimensioni;
- 4 - divieto assoluto di utilizzare per i rivestimenti delle pareti esterne il travertino, il marmo e le pietre lucidate;
- 5 - le recinzioni devono essere in muratura a secco, ovvero in muratura imbiancata con latte di calce;
- 6 - è fatto assoluto divieto di eliminare i muri a secco preesistenti.

Nelle zone "E" per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria è consentito accorpare due o più appezzamenti di terreno, anche non contigui tra loro, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda agricola.

Resta chiaro che i volumi edificabili consentiti dall'applicazione di questa procedura si potranno realizzare su di una sola delle superfici accorpate.

Come innanzi specificato, sulle proprietà che costituiscono l'accorpamento va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su di una di esse, ossia un vincolo di inedificabilità che deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 4.5 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".

Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze colturali.

Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 0,03$ mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,

- $0,07$ mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.

Rapporto di copertura = $R_c =$ secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = $H_{max} = 8,00$ m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos, serbatoi, eccetera.

Distanza dai confini = $D_c = 10,00$ m. min.

Distanza minima tra i fabbricati = $D_f = 15,00$ m.

Distanza dal ciglio stradale = $D_s =$ secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m. 15,00.

Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).

N.B. Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

SPINAZZOLA - 7 SET. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. *Arvara* Angela

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.

Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Le serre possono essere di due tipi:

- serre con copertura solo stagionale (tipo X),
- serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;

- la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;
- il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo;

- la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;
- la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscano fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

ART. 4.6 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE CONTIGUE ALL'ABITATO. ZONE "E2".

Con la finalità di non alterare le peculiarità degli ambienti rurali contigui all'abitato di Spinazzola, nel progetto di P.R.G. è stata delineata una specifica perimetrazione, limitrofa all'abitato, indicata come zona "E2", entro la quale è possibile poter realizzare l'accorpamento di due o più appezzamenti di terreno.

Tale possibilità ha validità sia per determinare un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria, sia per gli interventi di imprenditori agricoli che intendono associarsi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sia per la realizzazione di allevamenti intensivi, ovvero per qualsiasi altra iniziativa.

Valgono gli indici e i parametri della zona "E1", ad eccezione dell'i.f.f. che viene fissato in 0.01 mc/mq.

Comunque le aziende agricole, quelle silvo-pastorali e quelle di allevamento del pollame o relative alla conigliocultura, attualmente ubicate su queste superfici, possono continuare ad esplicare le loro attività.

ART. 4.7 - AREE PER AGRITURISMO.

Nel caso che alcune delle aziende agricole esistenti, nel rispetto assoluto delle proprie caratteristiche peculiari, vogliano associare alle loro attività usuali anche quelle dell'agriturismo, ovvero considerare la produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, l'attività alberghiera, la gestione del tempo libero e le attività collaterali, devono richiedere al Comune la concessione diretta.

La richiesta di Concessione diretta oltre che rispettare le prescrizioni considerate nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio, deve precisare:

- la struttura territoriale del contesto dove è ubicata l'azienda agricola (morfologia e paesaggio);
- rilievi dettagliati degli edifici esistenti, del loro stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali;
- il sistema dei vincoli;
- gli obiettivi dell'intervento;
- le modalità di attuazione e di gestione del programma da espletare;
- la documentazione fotografica e storica;
- i caratteri della vegetazione esistente;

SPINAZZOLA - 7 SET. 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ing. VARVARA Angela

Comune di SPINAZZOLA (BAT) – Città di Pana Innocenzo XII



Servizio Tecnico

P.zza Cesare Battisti, 3
76014 Spinazzola (BT)
comune.spinazzola@pec.it

P.IVA 01170360729
Cod.Fisc. 81002210722

Protocollo generale

Prot. 4997

1/4/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA l'istanza di PALUMBO Savino prot. 4513 del 24/03/2021;
VISTO l'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
VISTO l'approvato P.R.G., giusta deliberazione della G.R. n. 1697 del 29/10/2002 pubblicata sul BURP n. 153 del 03/12/2002;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1225 dell'08/07/2008 e n. 2398 del 10/12/2008, concernenti rispettivamente varianti al P.R.G.C. e modifiche alle N.T.A. in zone "B" di completamento B1-B2-B3 e in zone "D" D1-D2 e D3;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 21/09/2004, n. 49 del 30/12/2004 e n. 3 del 13/02/2014 concernenti rispettivamente "Zona D1 del PRGC: Precisazioni", "Fasce di rispetto Zona D1 di PRG: Precisazioni" e "Fonte di captazione di acque sotterranee ad uso potabile. Indicazione zona di tutela assoluta e zona di rispetto dei pozzi AQP denominati Spinazzola 1-2-3-6-7-8-9-10 e Palazzo S.G. 1-2-3-4-5";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 13/07/2009;

CERTIFICA

che i terreni in agro di Spinazzola qui di seguito contraddistinti hanno la seguente destinazione urbanistica:

FOGLIO	PARTICELLE	ZONA P.R.G.	ANNOTAZIONI
83	9 - 29	E1	(*) - (1)
84	32	E1	(*) - (1)

(p.) parte;

(*) fatti salvi l'esistenza dei vincoli derivanti dal P.P.T.R. approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 nonchè i vincoli di cui:

- D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
- L. 431 dell'08/07/1985 e s.m.i.;
- R.D. 3267 del 30/12/1923 e s.m.i.;
- L. 1766 del 16/06/1927 e s.m.i.;
- R.D. 332 del 26/02/1928 e s.m.i.;
- L. 353/2000 art. 10 e s.m.i.;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delib. di C.I.A.B.P. 39 del 30/11/2005 e s.m.i.;
- Delibera di C.C. 3 del 13/02/2014;

(1) fatto salvo l'asservimento delle aree ai sensi della L.R. 56/80 e s.m.i..

che nelle zone interessate si applicano le norme tecniche di esecuzione stabilite nel vigente P.R.G. riportate nello stralcio allegato, agli artt. 4.4 e 4.5, che forma parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Si rilascia in **bollo**, a richiesta di PALUMBO Savino, per **gli usi consentiti dalla legge**.

Spinazzola, li 01/04/2021

Il Capo Ufficio
Geom. Vittorio PATRINO

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Francesco LOMORO



INVIATO IN DATA



INVIATO IN DATA

Parcheggio =P= 20% dell'area. = P = 20% lotto
 Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10,00 m.
 Distanza dai confini = Dc = 8,00 m. minimo

N.B. La Giunta Regionale con deliberazione N°300 del 21 marzo 2000, ha accolto l'osservazione n.59, punto N°11, che diviene parte integrante del presente articolo con la seguente aggiunta: "Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'Edilizia Economica e Popolare".

ART. 4.3 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PREFERIBILMENTE PER I P.I.P. ZONE "D3".

In osservanza del 6 comma dell' Art. 27 della Legge 865 del 1971, trovano ubicazione in queste zone gli impianti produttivi con carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico.

In queste aree il P.R.G. si applica tramite Piani Particolareggiati che devono destinare il 20% delle superfici a quanto previsto dal 1 comma dell'Art.5 del D.M. 2/4/1968, n°1444, ed il residuo 80% ai lotti edificabili ed a strade.

Gli interventi devono essere eseguiti rispettando le "Norme Tecniche in zone sismiche", D.M. 24/1/1986 e successive integrazioni, nonché i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità territoriale- - = Ift = 3 mc./mq.
 Superficie fondiaria minima del lotto = 2000 mq.
 Altezza massima degli edifici = Hmax= 10 m.
 Sono esclusi da questa altezza i volumi speciali, quali comignoli, torri idriche e simili, per i quali può superarsi tale limite ma con il massimo assoluto di m.18.
 Rapporto di copertura massimo = Rc = 40% del lotto
 Parcheggio = P = 20% dell'area
 Distanza tra fabbricati non in aderenza = 10 m. minimo
 Distanza dai confini = Dc = 7 m.

Nell'ambito della volumetria prescritta è consentito, in ogni lotto, la realizzazione di alloggi di servizio per il personale, per un volume massimo pari al 10% di quello complessivo, avente, se di tipo familiare, le caratteristiche di Legge per l'edilizia economica e popolare.

ART. 4.4 - SUDDIVISIONE DELLE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ZONE "E".

Per quanto riguarda le zone agricole il P.R.G. è stato predisposto in maniera da assicurare un controllo sugli interventi di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di tutelare le esigenze sociali ed economiche dei lavoratori addetti.

Il P.R.G. prevede degli interventi finalizzati:

- 1 - al mantenimento degli insediamenti colonici esistenti e al potenziamento delle loro attività;

SPINAZZOLA



Il Responsabile del Servizio Tecnico

[Handwritten signature in blue ink]

1 APR. 2021

- 2 - al recupero ed al riuso delle strutture aziendali;
- 3 - al mantenimento, recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale esistente.

L'edificazione di nuovi edifici è consentita esclusivamente in ragione della residenza rurale degli addetti all'agricoltura e per le attrezzature ed infrastrutture specificatamente necessarie alla conduzione delle superfici destinate all'agricoltura come:

- stalle;
- serre;
- silos;
- magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

In tal senso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al mantenimento della prevista destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per almeno 20 anni (venti anni).

La concessione edilizia può essere richiesta dai sottoelencati soggetti considerati come singoli od associati:

- 1 - Imprenditore agricolo o associato, a titolo principale;
- 2 - Coltivatore diretto;
- 3 - Bracciante agricolo;
- 4 - Affittuari con il consenso del proprietario;
- 5 - Mezzadri con il consenso del proprietario;
- 6 - Proprietari conduttori dell'attività agricola in economia.

L'asservimento delle singole superfici deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti in materia di concessioni edilizie, nonché riportato sulle mappe catastali esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune, come meglio specificato successivamente.

Per gli immobili rurali ed agricoli classificati come "Beni Culturali" sono vietati aumenti di volumi ed interventi edilizi finalizzati alla variazione della loro fisionomia originaria.

In tal senso si ravvisano come "Beni Culturali Rurali" del territorio di Spinazzola i corpi di fabbrica antichi delle seguenti masserie:

- 1- Masseria Murgetta;
- 2- Masseria Santeramo attualmente denominata Sirressi;
- 3- Masseria Calderone e Jazzo Senarico;
- 4- Masseria Simone;
- 5- Masseria Sacromonte;
- 6- Masseria Melodia con gli Jazzi sistemati sulle falde del Monte Castello;
- 7- Masseria Savuco;
- 8- Masseria Bilanzone;
- 9- Masseria Spada;
- 10- Masseria Paredano;
- 11- Masseria Liuzzi.

Per qualsiasi intervento operativo in tali zone è obbligatorio il rispetto delle seguenti norme:

- 1 - le tinteggiature esterne devono essere di colore bianco calce, o secondo i colori tradizionali preesistenti;
- 2 - le porzioni in pietra a faccia vista devono rimanere tali;
- 3- i fornic di porte e finestre preesistenti non possono essere alterati nelle loro dimensioni;
- 4 - divieto assoluto di utilizzare per i rivestimenti delle pareti esterne il travertino, il marmo e le pietre lucidate;
- 5 - le recinzioni devono essere in muratura a secco, ovvero in muratura imbiancata con latte di calce;
- 6 - è fatto assoluto divieto di eliminare i muri a secco preesistenti.

Nelle zone "E" per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria è consentito accorpare due o più appezzamenti di terreno, anche non contigui tra loro, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda agricola.

Resta chiaro che i volumi edificabili consentiti dall'applicazione di questa procedura si potranno realizzare su di una sola delle superfici accorpate.

Come innanzi specificato, sulle proprietà che costituiscono l'accorpamento va posto un vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su di una di esse, ossia un vincolo di inedificabilità che deve essere registrato e trascritto secondo le Leggi vigenti.

ART. 4.5 – AREE PRODUTTIVE AGRICOLE. ZONE "E1".

Queste zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze culturali.

Su di esse si possono espletare le attività considerate nel precedente articolo, purché non abbiano carattere industriale, così come previsto per le "zone D" e non producano inquinamento.

Su tali superfici il P.R.G. si attua con interventi diretti e secondo i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = I_{ff} = 0,03 mc./mq. per le abitazioni degli addetti all'agricoltura,

- 0,07 mc./mq. per gli annessi finalizzati all'agricoltura.

Rapporto di copertura = R_c = secondo le esigenze derivanti piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della superficie fondiaria.

Altezza massima degli edifici = H_{max} = 8,00 m. Salvo costruzioni di tipo particolare come silos serbatoi, eccetera.

Distanza dai confini = D_c = 10,00 m. min.

Distanza minima tra i fabbricati = D_f = 15,00 m.

Distanza dal ciglio stradale = D_s = secondo il D.M.1/4/1968 e, per i casi non previsti, o di strade comunali, non inferiore a m.15,00.

Lotto minimo d'intervento: mq. 10.000 (anche in caso di accorpamento).

N.B. Nelle zone produttive agricole qualora si verifica l'esigenza di realizzare nuove costruzioni di volume superiore a 500 mc. (cinquecento metricubi), è obbligatorio redigere un piano di sviluppo aziendale da presentare al Comune per l'approvazione.

SPINAZZOLA
1 APR 2021



Il Responsabile del Servizio
Tecnico

[Handwritten signature in blue ink]

Su queste superfici è ammessa la costruzione di serre.

Per serre si intendono quelle strutture stabilmente infisse al suolo, prefabbricate o costruite in opera e destinate esclusivamente a determinate specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.

Le serre possono essere di due tipi:

- serre con copertura solo stagionale (tipo X),
- serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il pieno passaggio della luce, ed avere altezze massime di m.3 in gronda e di m.6 alla linea di colmo se costruite a falda, ed a m.4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è il 70% della superficie del fondo;

- la distanza dai confini e dal ciglio stradale è di m.5;
- il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è del 50% della superficie del fondo:

- la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m.8;
- la loro costruzione è sottoposta al rilascio della Concessione Edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue le tipologie di serre considerate non rientra in quello che è consentito realizzare dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. Valgono le disposizioni della Legge Regionale n°19 dell'11/9/1986.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (che non costituiscano fonte di inquinamento), non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, purché siano compresi nel territorio comunale di Spinazzola e facenti parte della stessa azienda, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

La realizzazione di allevamenti intensivi, che siano pienamente confacenti alle caratteristiche ecologiche e non alterino le antiche tradizioni locali è, comunque, subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi. Tali impianti devono essere conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti ed essere posizionati a distanza di assoluta sicurezza dai confini, dagli alloggi di pertinenza, dagli edifici, dai recinti di stabulazione e dalla città.

La superficie minima del fondo da destinare alla realizzazione di allevamenti intensivi è di due ettari.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici inerenti a reti di telecomunicazione, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi, di opere di riconosciuto e specifico interesse regionale purché munite del consenso positivo del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale e della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Puglia. Il mancato assenso positivo di uno di questi organi preposti alla tutela dell'ambiente comporta la non realizzazione dell'opera prevista.

ART. 4.6 - AREE PRODUTTIVE AGRICOLE CONTIGUE ALL'ABITATO. ZONE "E2".

Con la finalità di non alterare le peculiarità degli ambienti rurali contigui all'abitato di Spinazzola, nel progetto di P.R.G. è stata delineata una specifica perimetrazione, limitrofa all'abitato, indicata come zona "E2", entro la quale è possibile poter realizzare l'accorpamento di due o più appezzamenti di terreno.

Tale possibilità ha validità sia per determinare un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria, sia per gli interventi di imprenditori agricoli che intendono associarsi per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sia per la realizzazione di allevamenti intensivi, ovvero per qualsiasi altra iniziativa.

Valgono gli indici e i parametri della zona "E1", ad eccezione dell'i.f.f. che viene fissato in 0.01 mc/mq.

Comunque le aziende agricole, quelle silvo-pastorali e quelle di allevamento del pollame o relative alla conigliicoltura, attualmente ubicate su queste superfici, possono continuare ad esplicare le loro attività.

ART. 4.7 - AREE PER AGRITURISMO.

Nel caso che alcune delle aziende agricole esistenti, nel rispetto assoluto delle proprie caratteristiche peculiari, vogliano associare alle loro attività usuali anche quelle dell'agriturismo, ovvero considerare la produzione e commercializzazione dei prodotti tipici, la ristorazione, l'attività alberghiera, la gestione del tempo libero e le attività collaterali, devono richiedere al Comune la concessione diretta.

La richiesta di Concessione diretta oltre che rispettare le prescrizioni considerate nelle presenti Norme e nel Regolamento Edilizio, deve precisare:

- la struttura territoriale del contesto dove è ubicata l'azienda agricola (morfologia e paesaggio);
- rilievi dettagliati degli edifici esistenti, del loro stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali;
- il sistema dei vincoli;
- gli obiettivi dell'intervento;
- le modalità di attuazione e di gestione del programma da espletare;
- la documentazione fotografica e storica;
- i caratteri della vegetazione esistente;

SPINAZZOLA

1 APR. 2021



Il Responsabile del Servizio
Tecnico